

**Regione Liguria**  
**Legge regionale n. 36 del 31-10-2006**

**Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera A, terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici**

(B.U.R. Liguria n. 16 del 2.11.2006)

Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

**ARTICOLO 1 (Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici)** 1. Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le ragioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le seguenti modalità: a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici; b) modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante; c) luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007; d) limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi; e) limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi; f) giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con l'esclusione di martedì e venerdì; g) controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione. 2. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano richiesta alla Amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province. 3. I prelievi devono essere annotati sull'apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati. 4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992. 5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì

31 ottobre 2006 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)